



Direzione Regionale: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA

Decreto del Presidente

N. **T00135** del **28/05/2019**

Proposta n. 8630 del **17/05/2019**

Oggetto:

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma.

OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive che “[...] *I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione*”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*”, che al comma 2, dell’articolo 3, rubricato “*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER*”, è intervenuta, tra gli altri, sulle disposizioni concernenti la nomina e la durata in carica del collegio dei revisori delle A.T.E.R. apportando, modifiche ed integrazioni all’articolo 7, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “*Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1, che dispone: “*Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che*

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.”;

VISTO l'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002, così come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9/2017, che dispone: *“Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”;*

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”*, in particolare l'articolo 1, rubricato *“Disposizioni per la trasparenza”*, che dispone:

- comma 2 *“I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione”;*

- comma 3 *“Gli incarichi di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall'avviso della stessa, determina la decadenza dall'incarico ricoperto”;*

- comma 4 *“All'atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non rientrare nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il potere degli uffici regionali preposti a porre in essere tutte le attività amministrative di loro competenza tese a verificare comunque la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”;*

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 12/2016, i soggetti nominati dalla Regione quali componenti dei collegi dei revisori delle A.T.E.R. non possono svolgere l'incarico di revisore per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa Azienda;

VISTO inoltre l'articolo 15, comma 2, lettera f), numero 2), legge regionale n. 30/2002, che dispone: "2. *La Giunta regionale, in particolare: [...] f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità: [...] 2) "dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze"*";

VISTO l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, rubricato "*Incompatibilità, indennità e durata degli organi*";

VISTO l'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 "*Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio*", rubricato "*Determinazione dell'indennità*";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00277 "*Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 agosto 2014, n. T00302 "*Modifica Decreti di nomina componenti e di costituzione dei Collegi dei Revisori delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica*";

TENUTO CONTO che, con nota 28 settembre 2017, protocollo n. 485995, il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative comunica all'A.T.E.R. del Comune di Roma, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge regionale n. 9/2017 all'articolo 7 della legge regionale n. 30/2002, di ritenere quale termine di decorrenza della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda quello della notifica della nomina stessa agli interessati, in esito all'espletamento delle attività di accertamento di assenza di profili di inconfiribilità ed incompatibilità, secondo quanto disposto con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00302/2014. Per cui, nell'ultimo capoverso della comunicazione è riportato: "*Per quanto sopra, quindi, il Collegio dei Revisori attualmente in carica andrà in scadenza in data 16 luglio 2018*";

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla costituzione del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma;

VISTA la nota 4 aprile 2019, protocollo n. 265144 con la quale l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e

recupero indica quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma i nominativi dei soggetti sotto riportati:

Componenti:	Narda Gregorio,	nato a Roma (RM),	il 16 dicembre 1968;
	Tardanico Fabio	nato a Caltanissetta (CL),	il 20 settembre 1966;
	Alagna Raffaella	nata a Roma (RM),	il 12 maggio 1956;
Supplenti:	Pirrottina Andrea	nato a Roma (RM),	il 18 dicembre 1965;
	Galliani Stefano	nato a Tivoli (RM),	il 18 aprile 1971;

CONSIDERATO che i suindicati soggetti individuati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, come disposto dall'articolo 7, comma 1, legge regionale n. 30/2002, risultano iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e che dai relativi curriculum, si evince una significativa esperienza e competenza professionale maturate nell'esercizio di attività di controllo contabile e finanziario;

PRESO ATTO dell'Orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23 settembre 2014, n. 75 nel quale viene chiarito che le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al decreto legislativo n. 39/2013, non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sulle attività dell'ente;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.), nonché delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (articolo 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.), rese nelle forme di legge dai suindicati soggetti individuati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, acquisite agli atti della struttura competente per materia rispettivamente: in data 15 aprile 2019, con protocollo n. 297260; in data 15 aprile 2019, con protocollo n. 293791; in data 15 aprile 2019, con protocollo n. 293785, così come integrata in data 18 aprile 2019, con protocollo n. 306969; in data 15 aprile 2019, con protocollo n. 293775, in data 19 aprile 2019, con protocollo n. 311648;

DATO ATTO che l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- in data 10 aprile 2019 consultazione e stampa del controllo nel sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenza tra i creditori della Regione;

- in data 12 aprile 2019 consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- in data 12 aprile 2019 consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell'Economia e Finanza, del registro dei revisori legali;
- in data 19 aprile 2019 chieste, al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., le schede persona con cariche complete;
- in data 19 aprile 2019, con protocollo n. 421315, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, i certificati generali del casellario giudiziale ed i certificati dei carichi pendenti per Alagna Raffaella e Galliani Stefano;
- in data 19 aprile 2019, con protocollo n. 312555, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, i certificati generali del casellario giudiziale ed i certificati dei carichi pendenti per Pirrottina Andrea e Tardanico Fabio;
- in data 19 aprile 2019, con protocollo n. 312490, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti per Narda Gregorio;
- in data 19 aprile 2019, con protocollo n. 312591, chiesto all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprehensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro);
- in data 19 aprile 2019, con protocollo n. 312620, chiesto alla Procura della Corte dei Conti di Roma il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;

ACQUISITE dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con riferimento ai succitati soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, le seguenti documentazioni:

- in data 24 aprile 2019 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 9 maggio 2019, con protocollo n. 354305, acquisita agli atti risposta dall'I.N.P.S.;
- in data 3 maggio 2019, con protocollo n. 335303, acquisita agli atti risposta dalla Corte dei Conti;
- in data 23 aprile 2019, con protocollo n. 317622, acquisita agli atti risposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
- in data 29 aprile 2019, con protocollo n. 323722, acquisita agli atti risposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
- in data 6 maggio 2019, con protocollo n. 339089, acquisita agli atti risposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

DATO ATTO che la documentazione presentata dai soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti dell'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria, iniziata in data 4 aprile 2019 e conclusa in data 9 maggio 2019, nei confronti di Narda Gregorio, Tardanico Fabio, Alagna Raffaella, Pirrottina Andrea e Galliani Stefano, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse condizioni ostative ai fini del conferimento dell'incarico *de quo*, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci:

ATTESO CHE:

- l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, dispone che *“Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”*;
- l'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 prevede che *“Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”*;
- l'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 detta disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

- in attesa dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998, ai componenti del Collegio dei Revisori, a decorrere dalla data di insediamento, spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della suddetta legge regionale n. 4/2013;

- con l'emanazione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma dall'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, con nota 4 aprile 2019, protocollo n. 265144;

RITENUTO inoltre che la durata in carica del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. del Comune di Roma è di tre anni a decorrere dalla data di nomina, e possono essere rinnovati una sola volta nella stessa Azienda, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15 della stessa legge regionale n. 30/2002;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano

1. di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma:

Componenti:	Narda Gregorio,	nato a Roma (RM),	il 16 dicembre 1968;
	Tardanico Fabio	nato a Caltanissetta (CL),	il 20 settembre 1966;
	Alagna Raffaella	nata a Roma (RM),	il 12 maggio 1956;
Supplenti:	Pirrottina Andrea	nato a Roma (RM),	il 18 dicembre 1965;
	Galliani Stefano	nato a Tivoli (RM),	il 18 aprile 1971;

I componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, così come disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e possono essere rinnovati una sola volta nella stessa Azienda, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, ai componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia

Residenziale pubblica del Comune di Roma, a decorrere dalla data di insediamento del Collegio stesso, spetta il trattamento economico previsto ai sensi della legge regionale n. 46/1998, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che graverà sul bilancio dell'Azienda stessa, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998, i contratti stipulati con i componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento è redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Affari Generali, Sicurezza Integrata e Beni Confiscati alla Mafia, della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti